

COMUNE DI ALIANO

Provincia di MATERA

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA
PER LO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI
URBANI INTERNI**

Publicato all'Albo Pretorio dal
17 FEB. 1995 - 3 MAR. 1995
SERIE 1000
STATO 1000

L'ADDETTO ALLA
PUBBLICAZIONE

Operti

Reg. N° 71

CONSIGLIERE COMUNALE
Operti

IL SEGRETARIO COMUNALE

INDICE SISTEMATICO

Art. 1 - Istituzione della tassa.....	1
Art. 2 - Servizio di nettezza urbana.....	1
Art. 3 - Contenuto del regolamento.....	1
Art. 4 - Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsa= bili della tassa.....	2
Art. 5 - Esclusioni dalla tassa.....	2
Art. 6 - Commisurazione della tassa.....	3
Art. 7 - Applicazione della tassa in funzione dello svol= gimento del servizio.....	3
Art. 8 - Classi di contribuenza.....	4
Art. 9 - Tassa giornaliera di smaltimento.....	5
Art.10 - Denunce.....	6
Art.11 - Decorrenza della tassa.....	7
Art.12 - Mezzi di controllo.....	8
Art.13 - Sanzioni.....	8
Art.14 - Accertamento, riscossione e contenzioso.....	8

Art. 1

Istituzione della tassa

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi dell'art.39 della Legge 22 febbraio 1994, n.146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

Art. 2

Servizio di nettezza urbana

1. Il servizio di Nettezza Urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 19 settembre 1982, n.915, in conformità all'art.59 del D.Lgs. 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta ecc.).

Art.3

Contenuto del regolamento

1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.



Art. 4

Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuato dalla legge cui si fa, quindi, rinvio.

2. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

Art. 5

Esclusioni dalla tassa

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perchè risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
- c) parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 1117 del Codice Civile con l'eccezione delle aree destinate a cortile non alberato, a giardino o a parco;
- d) unità immobiliari privi di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce),
- e) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

3. Sono altresì esclusi dalla tassa:

- a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamen=

ti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle vigenti.

4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Art. 6

Commisurazione della tassa

1. La tassa a norma del 1° comma dell'art.65 del D.Lgs.507/1993, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché il costo dello smaltimento.

2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessive risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

Art. 7

Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.

2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta:

- a) in misura pari al 30% della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita non supera 1000 mt.
- b) in misura pari al 25% della tariffa per distanze superiori ai 1000 mt.


3. Le condizioni previste al comma 4 dell'art.59 del D.Lgs. 507/1993, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constare mediante diffida al Gestore del Servizio di Nettesza Urbana ed al competente Ufficio Tributarario Comunale. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.

Art. 8

Classi di contribuenza

1. Fino all'adozione della nuova classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti e delle relative tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo previsto dall'art.65 del D.Lgs. 507/1993, da deliberarsi, nei termini temporali stabiliti dall'art.79 del Decreto Legislativo stesso, continua ad applicarsi la seguente classificazione delle categorie tassabili previste dal previgente regolamento:

- CAT. I-Abitazioni private, tutti i vani siano essi principali che accessori nonchè le dipendenze anche separate dal corpo principale dell'edificio. Per mq. 2.127,25.
- CAT. II-Studi professionali (legali, tecnici, sanitari, ecc.), uffici commerciali, industriali, di rappresentanza e simili. Tutti i vani comunque interessati agli stessi. Per mq. 4.964,36.
- CAT. III-Alberghi, locande, pensioni e simili, tutti i vani comunque interessati, direttamente ed indirettamente all'esercizio dell'attività. Per mq. 2.835,97.
- CAT. IV-Ristoranti, trattorie, mense, bar, caffè, osterie, gelaterie, pasticcerie e simili. Tutti i vani comunque interessati, direttamente ed indirettamente, all'esercizio dell'attività. Per mq. 3.545,80.
- CAT. V-Esercizi commerciali per la vendita al dettaglio non considerati da altre categorie. Tutti i vani comunque interessati, direttamente ed indirettamente all'esercizio dell'attività. Per mq. 3.545,80.
- CAT. VI-Istituti di credito, banche, istituti di assicurazioni, agenzie di viaggio e di affari. Tutti i vani comunque interessati agli stessi. Per mq. 7.800,04.



- CAT. VII - Istituti di previdenza ed assistenza INPS, EMPAS, INADEL e simili. Tutti i vani a qualsiasi uso adibiti eccezione fatta per le abitazioni che vanno considerate con la Cat. I.² Per mq. 3.545,80.
- CAT. VIII - Associazioni di categorie, commercianti, industriali, artigiani, ecc. camera di commercio, istituto autonomo case popolari e simili. Tutti i locali a qualsiasi uso adibiti. Per mq. 3.545,80.
- CAT. IX - Istituti d'istruzione, collegi, asili, biblioteche, musei, collettività religiose, associazioni culturali, politiche, sindacali, sportive, combattentistiche, d'arma e simili. Tutti i vani a qualsiasi uso adibiti, anche se parrocchiali, compresi i ricreatori. Per mq. 3.545,80
- CAT. X - Uffici dello Stato, di Enti Locali, di assistenza e beneficenza, caserme militari, stazioni ferroviarie. Tutti i vani a qualsiasi uso adibiti. Per mq. 2.127,25
- CAT. XI - Botteghe e laboratori artigiani, locali per mostre ove non si effettui la vendita. Tutti i vani a qualsiasi uso adibiti. Per mq. 3.508,93.
- CAT. XII - Stabilimenti industriali, opifici, officine, autorimesse, stazioni autocorriere, aziende municipalizzate, aziende commerciali con magazzini per la vendita all'ingrosso. Tutti i vani a qualsiasi uso adibiti. Per mq. 6.382,64.
- CAT. XIII - Teatri, cinematografi, anche se parrocchiali, compresi i ricreatori, sale da ballo, da divertimento, e simili, compresi i locali di servizio. Per mq. 7.800,04.
- CAT. XIV - Ospedali, sanatori e simili, limitatamente ai locali adibiti ad uffici, istruzione e servizi per il personale. Per mq. 3.508,93.

Art. 9

Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Massimo Salvemini)

2. E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente nel corso dell'anno.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 50%.

4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art.50 del D.Lgs. 507/1993.

5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi e accessori.

6. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

Art. 10

Denunce

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art.70 del D. Lgs. 507/93, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangono invariate.

2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.

3. E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati di presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

4. La denuncia deve contenere:



- a) l'indicazione del codice fiscale;
- b) cognome e nome nonchè luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
- c) per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
- d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;
- e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
- f) la provenienza;
- g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.

5. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

Art. 11


Decorrenza della tassa

1. La tassa ai sensi dell'art.64 del D. Lgs. 507/1993 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purchè debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente suobentrante.



5. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia è da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

Art. 12

Mezzi di controllo

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art.73 del D. Lgs. 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art.76 del Decreto Legislativo stesso.

Art. 13

Sanzioni

1. Per le violazioni previste dall'art. 76 del D. Lgs. 507/1993 si applicano le sanzioni ivi indicate. Per le violazioni di cui al terzo comma, dello stesso art.76, punite con l'applicazione della pena pecuniaria di lire cinquantamila a lire centocinquantamila, si fa rinvio per quanto attiene al procedimento sanzionatorio alla legge 689/1981.


Art. 14

Accertamento, riscossione e contenzioso

1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall'art.71 e dall'art.72 del D.Lgs. 507/1993.

2. Il contenzioso, fino all'insediamento degli organi previsti dal D. Lgs. 31 dicembre 1992, n.546, è disciplinato alla stregua dell'art.63 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43 e dell'art.20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.638 e successive modificazioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Massimo Salvemini)





COMUNE DI ALIANO

Provincia di Matera

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 70 delib.	OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI
data 22/12/1994
N. 19 prot. gen.
data 19-01-95

L'anno millenovecento novantaquattro il giorno ventidue del mese di dicembre
 alle ore, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti
 nei modi e termini di legge, in sessione ⁽¹⁾ straordinaria ed in ⁽²⁾ prima convocazione.

Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

COGNOME E NOME	Pres.	Ass.	COGNOME E NOME	Pres.	Ass.
CALDARARO Giuseppe	X		LANGONE Luigi Biagio	X	
COLAIACOVO Antonio		X	PEPE Salvatore	X	
LOMBARDI Nicola	X		CHIARADIA Vincenzo	X	
RINALDI Nicola	X				
LATTANZIO Antonio	X				
SCELZI Antonio	X				
ARDITO Carmelo	X				
COLAIACOVO Pietro	X				
BALZANO Giuseppe	X				
SANTOMASSIMO Maria Ippolita		X			

Partecipa alla seduta il Segretario Signor: Dr. Massimo SALVEMINI

Il Presidente Prof. CALDARARO Giuseppe

in qualità di SINDACO

dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere in seduta ⁽³⁾ pubblica sull'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

(1) Ordinaria - straordinaria.
 (2) Prima - seconda.
 (3) Pubblica - segreta.